



ATTO N. 1014/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

***Relatore di maggioranza Presidente Daniele Nicchi**
Relatore di minoranza Vice Presidente Donatella Porzi
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno*

SUL

Disegno di legge

*“Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30
(Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e
territoriale, denominata “Agenzia Umbria Ricerche”)”*

Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 7 febbraio 2022

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa l'8 febbraio 2022



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 7 febbraio 2022, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno l'**ATTO N. 1014** (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche")), ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti (in sede ed in videoconferenza) e votanti parere favorevole sull'atto così come risulta riformulato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa per la maggioranza il sottoscritto e per la minoranza il Vice Presidente Donatella Porzi.

Si richiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnico-finanziaria, venga iscritto all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche)" depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 29 luglio 2021 e assegnato, in pari data, per competenza alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1014);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Presidente Daniele Nicchi e per la minoranza dal Vice Presidente Donatella Porzi (ATTO 1014 BIS);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche");

VISTA la legge regionale 19 novembre 2015, n. 16 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche);

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi);



VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

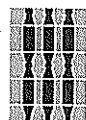
VISTO lo Statuto regionale,

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato ... voti favorevoli, ...
voti contrari e ... voti di astensione, espressi
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale: "Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche")", composta di n. 13 articoli nel testo che segue:



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Atti Consiliari
XI LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2000)	Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2000)
1. All'articolo 2 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:	1. All'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economia e territoriale, denominata "Agenzia Umbria Ricerche") sono apportate le seguenti modifiche:
	a) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "1. Oltre ai compiti espressamente attribuiti da specifiche disposizioni normative, l'Agenzia svolge, in riferimento alla realtà regionale, le seguenti funzioni:" .
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: <i>"b) analisi, studi e ricerche sugli andamenti congiunturali della struttura economica-produttiva e sulle trasformazioni socio-demografico-territoriali dell'Umbria;"</i> ,	b)
b) al comma 4 le parole: <i>"dal Presidente"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"dall'Amministratore Unico"</i> .	c)
	d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'Agenzia opera sulla base del programma triennale di attività nel quale sono individuate le linee strategiche di ricerca." .



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Atti Consiliari
XI LEGISLATURA

Art. 2 (Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della l.r. 30/2020)	Art. 2 (Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della l.r. 30/2020)
1. All'articolo 3 della l.r. 30/2000 il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. L'Agenzia svolge attività di ricerca anche in ambiti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 2, su committenza pubblica e privata, dietro compenso, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della concorrenza. 2 bis. L'Agenzia promuove convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati nel campo della ricerca e della formazione, in coerenza con le funzioni e gli obiettivi stabiliti all'articolo 2."	1. idem idem idem
Art. 3 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 30/2000)	Art. 3 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 30/2000)
1. All'articolo 4 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:	1. idem
a) la lettera b) del comma 1 è soppressa;	a) la lettera b) del comma 1 è abrogata ;
b) il comma 2 è soppresso.	b) il comma 2 è abrogato .
Art. 4 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 30/2000)	Art. 4 (Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 30/2000)
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:	1. L'articolo 6 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:
"1. Sono organi dell'Agenzia: a) l'Amministratore Unico; b) il Comitato scientifico; c) il Revisore dei conti."	"Art. 6 (Organi) 1. Sono organi dell'Agenzia: a) l'Amministratore Unico; b) il Comitato scientifico; c) il Revisore dei conti."
Art. 5 (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 30/2000)	Art. 5 (Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 30/2000)



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Atti Consiliari
XI LEGISLATURA

~~1. All'articolo 7 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Amministratore Unico";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:~~

~~"1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, dura in carica fino alla fine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non raggiungimento degli obiettivi programmati.";~~

~~c) il comma 2 è sostituito dal seguente:~~

~~"2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare:~~

~~a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;~~

~~b) convoca e presiede il Comitato scientifico;~~

~~c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;~~

~~d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo;~~

~~e) predispone il programma di attività, il piano organizzativo di cui all'articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle attività svolte;~~

~~f) approva i programmi di ricerca;~~

~~g) approva i regolamenti dell'Agenzia;~~

~~h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione;~~

~~i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.".~~

1. L'articolo 7 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Amministratore Unico)

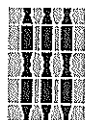
1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito scientifico, accademico o professionale.

L'Amministratore Unico dura in carica fino alla fine della legislatura, può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel programma triennale di cui all'articolo 2, comma 5.

2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità



	organizzativa e gestionale nonché la responsabilità scientifica delle attività istituzionali. In particolare: a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia; b) convoca e presiede il Comitato scientifico; c) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia; d) predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo; e) predispone il programma triennale di attività di cui all'articolo 2, comma 5, nonché la relazione annuale sulle attività svolte; f) approva i singoli programmi di ricerca, in coerenza con il programma triennale di attività; g) approva i regolamenti dell'Agenzia; h) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di gestione; i) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.”.

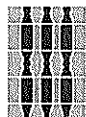


Regione Umbria

Assemblea legislativa

Atti Consiliari
XI LEGISLATURA

Art. 6 (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 30/2000)	Art. 6 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 30/2000)
1. All'articolo 8 della l.r. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comitato scientifico"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Comitato scientifico, di seguito definito Comitato, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Amministratore Unico che svolge le funzioni di Presidente e da cinque membri esperti in ricerca e programmazione oppure in possesso di un qualificato profilo scientifico-accademico nel campo degli studi economico-statistici, socio-antropologici, politico-giuridici e politico-sociali."; e) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il Comitato coadiuva l'Amministratore Unico nell'elaborazione del programma annuale di attività dell'Agenzia e dei programmi di ricerca."; d) i commi 4, 5 e 6 sono soppressi.	1. L'articolo 8 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Comitato scientifico) 1. Il Comitato scientifico, di seguito Comitato, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'Amministratore Unico che svolge le funzioni di Presidente e da cinque membri esperti in ricerca e programmazione oppure in possesso di un qualificato profilo scientifico-accademico nel campo degli studi economico-statistici, socio-antropologici, politico-giuridici e politico-sociali, nominati dall'Amministratore Unico entro trenta giorni dal suo insediamento. 2. Il Comitato scade con la fine della legislatura regionale. 3. Il Comitato coadiuva l'Amministratore Unico nell'elaborazione del programma triennale di attività dell'Agenzia e dei singoli programmi di ricerca e si riunisce di norma con cadenza semestrale.".



Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 30/2000)	Art. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 30/2000)
1. L'articolo 9 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Competenze della Giunta regionale) 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore unico: a) approva il bilancio preventivo e consuntivo; b) approva il programma di attività e il piano organizzativo di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ogni aggiornamento degli stessi; c) approva la relazione annuale sull'attività dell'Agenzia."	idem 1. a) idem b) approva il programma triennale di attività previsto all'articolo 2, comma 5, nonché ogni aggiornamento dello stesso; c) idem
Art. 8 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2000)	Art. 8 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 30/2000)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente: "1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea legislativa con voto limitato tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Il Revisore dei conti dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta."	1. idem "1. Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea legislativa ai sensi della l.r. 11/1995, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Atti Consiliari
XI LEGISLATURA

Unico, è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta, di euro 100, al lordo delle ritenute di legge.”; e) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Al revisore dei conti spetta una indennità annuale, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore al 20 per cento di quella percepita dall'Amministratore unico”.	sostenute per l'esercizio delle attività inerenti l'incarico, alle condizioni e nella misura stabilite per i dirigenti regionali. 2. Ai componenti del Comitato scientifico, escluso l'Amministratore Unico, è corrisposto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta, di euro 100,00, al lordo delle ritenute di legge. 3. Al revisore dei conti spetta una indennità mensile, al lordo delle ritenute di legge, in misura non superiore al 20 per cento di quella percepita dall'Amministratore Unico.”.
Art. 11 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2000)	Art. 11 (Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 30/2000)
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente: “1. La Regione fa fronte alle spese di funzionamento dell'Agenzia Umbria ricerche con lo stanziamento annuale di euro 500.000,00 della Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2021-2023.”. 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 30/2000 è aggiunto il seguente: “1 bis. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è rinviata alla legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23	1 L'articolo 15 della l.r. 30/2000 è sostituito dal seguente: “Art. 15 (Norma finanziaria) 1. La Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia Umbria Ricerche con le risorse previste annualmente nel Bilancio regionale di previsione alla Missione 01 “Servizi Istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi

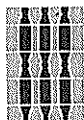


Regione Umbria

Assemblea legislativa

Atti Consiliari
XI LEGISLATURA

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".	istituzionali", Titolo 1, quantificate per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 in euro 500.000,00."
Art. 13 (Abrogazioni)	Art. 12 (Abrogazioni)
1. Gli articoli 11 e 14 della l.r. 30/2000 sono abrogati.	1. idem
Art. 12 (Norma finale)	Art. 13 (Norma finale)
	1. In sede di prima applicazione i procedimenti per la costituzione degli organi dell'Agenzia di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 30/2000, come sostituito dalla presente legge, sono avviati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. Il Commissario straordinario dell'Agenzia, nominato ai sensi dell'articolo 4 della l. r. 19 novembre 2015 n. 16 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria -; modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali -; ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese -. Nomina Commissario straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche) resta in carica fino alla nomina	2. Il Commissario straordinario dell'Agenzia, nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2015, n. 16 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria); modificazioni della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali); ulteriori modificazioni della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese). Nomina Commissario



dell'Amministratore Unico, il quale, con l'insediamento, acquisisce l'inventario aggiornato dei beni patrimoniali e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.	straordinario dell'Agenzia Umbria ricerche) resta in carica fino al 30 giugno 2022 e comunque non oltre la nomina dell'Amministratore Unico, il quale, con l'insediamento, acquisisce l'inventario aggiornato dei beni patrimoniali e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.
	3. Il Revisore dei conti dell'Agenzia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge opera fino alla nomina del nuovo Revisore ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 30/2000, come modificato dalla presente legge.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 1 contiene modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2000 volte a declinare al meglio la *mission* dell'Agenzia Umbria Ricerche (AUR) e ad adeguare l'impianto normativo alla nuova governance dell'Agenzia stessa introdotta dal successivo articolo 4. Si prevede in particolare che l'Agenzia possa svolgere, oltre ai compiti già affidati dalla l.r. 30/2000, ulteriori funzioni attribuite con diverse disposizioni regionali che, vigenti o future, che affidano all'Agenzia compiti specifici in materie di settore (es.: dall'art. 351 della l.r. n. 11 del 2015 "Testo unico in materia di sanità e servizi sociali", ecc.). Inoltre, con il comma 5 si chiarisce che l'unico strumento di programmazione delle attività è il programma triennale, che è costituito da linee strategiche pluriennali, sulla base del quale l'Amministratore Unico articolerà annualmente le attività dell'Agenzia. La norma è di tipo ordinamentale e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della l.r. 30/2000 attribuendo la possibilità all'AUR di svolgere attività di ricerca, dietro compenso, anche a favore di committenza privata (nel rispetto delle norme sulla tutela della concorrenza) e di promuovere convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati in coerenza con le funzioni e gli obiettivi di cui all'articolo 2. Con le modifiche apportate, l'Agenzia può svolgere attività di ricerca, dietro compenso, anche a favore di committenza privata (nel rispetto delle norme sulla tutela della concorrenza) e promuovere convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati in coerenza con le funzioni e gli obiettivi dell'Agenzia. Da tali attività potranno derivare ulteriori costi correlati ai corrispondenti ricavi di pari o maggiore ammontare. L'agenzia svolgerà tali attività in equilibrio economico-finanziario e, pertanto, dalle stesse non derivano maggiori oneri ma potenziali maggiori entrate che potranno essere quantificate solo al momento in cui saranno posto in essere.

L'articolo 3 modifica l'articolo 4 della l.r. 30/2000 sopprimendo uno degli adempimenti a carico di AUR "a elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle stesse banche dati di cui alla lettera a), secondo gli standards definiti d'intesa con il Consorzio per il Sistema informativo regionale" e conseguentemente, è soppresso il comma 2. Con tale modifica viene soppressa una delle attività attribuite all'Agenzia ma non propriamente coerente con la struttura e le finalità dell'Agenzia. La soppressione di tale attività, pertanto, non essendo mai stata posta in essere, non determina minori spese per l'Agenzia.

L'articolo 4 modifica l'articolo 6 della l.r. 30/2000 sostituendo l'organo del Presidente con quello dell'Amministratore Unico. Inoltre, l'organo "Comitato scientifico – istituzionale" di cui all'art.6 della l.r. 30/2000 viene denominato, in forza di questa modifica, "Comitato scientifico". Trattasi di norma ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri.



L'articolo 5 sostituisce l'intero art. 7 della l.r. 30/2000 definendo i compiti del nuovo organo dell'Amministratore Unico. Vengono individuati i requisiti professionali e le concrete esperienze che l'Amministratore Unico deve possedere, i motivi di revoca, agganciandoli anche al mancato espletamento delle attività indicate nel programma triennale.

Le disposizioni oggetto dell'emendamento *de quo* hanno natura ordinamentale e nessuna ricaduta sul bilancio regionale.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 8 della l.r. 30/2000 ridefinendo la composizione, i compiti e le modalità di nomina del Comitato Scientifico, altro organo dell'Agenzia. I membri del Comitato sono 5 (oltre all'Amministratore Unico) nominati dall'Amministratore Unico, il quale deve provvedervi entro 30 giorni dal suo insediamento. I relativi atti di nomina saranno esternalizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Trattandosi di organismo tipicamente consultivo che coadiuva e risponde direttamente all'Amministratore Unico, non trova applicazione la l.r. n. 11 del 21 marzo 1995, concernente la disciplina delle nomine.

La disposizione ha natura ordinamentale e non ha ricadute sul bilancio regionale.

L'articolo 7 sostituisce l'articolo 9 della l.r. 30/2000 sopprimendo la figura del Direttore dell'Agenzia (prevista dal previgente articolo 9) e andando ad individuare le attività di controllo da parte della Giunta regionale sui documenti contabili e programmatici dell'Agenzia.

La norma è di tipo prescrittivo senza nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 8 modifica l'articolo 10 della l.r. 30/2000 sostituendo il comma 1 relativo alle modalità di nomina del Revisore dei conti, alla sua durata in carica e alla possibilità di rinnovo.

La norma è di tipo ordinamentale senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 9 modifica l'articolo 12 della l.r. 30/2000 relativo al personale dell'Agenzia, inserendo la possibilità di impiego di ricercatori facendo ricorso, con risorse proprie o in cofinanziamento con altri soggetti, ad incarichi e forme di collaborazione con finalità di studio e ricerca. Dall'esame dei dati di bilancio dell'Agenzia relativi ad attivazione negli anni precedenti di forme di collaborazione similari, la spesa derivante da tale disposizione viene stimata in € 40.964 per l'attivazione di borse di studio e /o assegni di ricerca, che rientrano nell'ambito dello stanziamento complessivo di euro 500.000 disposto dal bilancio di previsione, per il funzionamento dell'AUR.

L'articolo 10 modifica l'articolo 13 della l.r. 30/2000 relativo alle indennità spettanti agli organi di AUR. Per quanto riguarda l'Amministratore Unico l'indennità mensile prevista è pari al 40% di quella dei consiglieri regionali per



un costo annuo previsto in € 31.680 e ammonta ad euro 2.640 mensili (40% di € 6.600) in riduzione rispetto a quanto attualmente previsto come indennità a favore del Presidente (50% dei consiglieri regionali). Ai 5 componenti il Comitato scientifico è previsto sia attribuita un'indennità di presenza di €100,00 a seduta (in riduzione rispetto alla previsione attuale di € 154,94) per un costo annuo complessivo, nell'ipotesi di 4 riunioni annuali, stimabile in € 2.000,00. Per quanto concerne il Revisore dei conti è previsto che il compenso sia parametrato a quello dell'Amministratore Unico in misura non superiore al 20% dell'indennità dell'Amministratore stesso, per un ammontare annuo stimabile in € 6.336, ammontare analogo a quanto percepito attualmente dal Revisore stesso (la norma attuale rinvia la determinazione all'atto di nomina entro i limiti minimi e massimi della tariffa professionale). Al solo Amministratore Unico spetta, oltre all'indennità mensile, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle attività espletate nell'ambito dell'incarico. Gli eventuali rimborsi delle spese documentate saranno computati con le modalità e i criteri applicati per il personale dirigenziale regionale.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 15 della l.r. 30/2000 (norma finanziaria) in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, anche tenendo conto della struttura del bilancio armonizzato. Come previsto nella vigente legge regionale la Regione contribuisce al finanziamento delle spese di funzionamento e delle attività dell'Agenzia con le risorse annualmente previste nel Bilancio regionale alla Missione 01, Programma 01, Titolo 1, (al capitolo di spesa 00740_S). Nel bilancio di previsione 2022-2024 lo stanziamento annualmente previsto per la copertura di tali spese è pari ad euro 500.000,00.

La quantificazione del finanziamento è coerente con le modifiche introdotte dalla presente legge, in virtù del fatto che alcune spese di funzionamento si riducono e tali risparmi vengono utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'introduzione, con l'articolo 9 del presente disegno di legge, del comma 5bis all'articolo 12 della legge vigente, ed in particolare:

Spese per i compensi degli organi

Amministratore Unico	31.680
Revisore dei conti	6.336
Comitato Scientifico Istituzionale	2.000
Totale	40.036

Per quanto riguarda la struttura organizzativa l'Agenzia dispone di un nucleo "core" di 6 dipendenti di ruolo che è previsto rimangano a presidiare le attività fondamentali dell'Agenzia Umbria Ricerche.

Oltre a questi, l'Agenzia ha ulteriori 8 dipendenti di ruolo che attualmente si trovano in posizione di comando presso altri enti regionali, per i quali è previsto il passaggio definitivo nella pianta organica delle istituzioni presso le quali prestano la propria attività ovvero la proroga dell'istituto del comando.



La soluzione organizzativa prevede un riassetto organizzativo con l'eliminazione dall'organigramma di due Sezioni e la contestuale creazione di una nuova posizione dirigenziale, con funzioni di coordinamento organizzativo, che andrà ad assorbire anche la responsabilità amministrativa.

A conclusione del riassetto organizzativo, il costo lordo annuo dei 6 dipendenti (comprensivo degli oneri e della retribuzione collegata alla performance) è stimabile in circa 340.000 euro.

Spese per il personale

Retribuzione annua 6 dipendenti dopo il riassetto organizzativo	€ 340.000
---	-----------

Come esaminato in relazione all'articolo 9 si prevede, in aggiunta al personale di ruolo, l'attuazione di convenzioni con enti e istituzioni, pubbliche e private, che possono dare luogo all'attivazione, anche in modo congiunto, di borse di studio o assegni di ricerca su progetti specifici per un ammontare previsto di € 40.964,00

Spese per ricercatori aggiuntivi

Contratti / borse di studio / assegni di ricerca ecc.	€ 40.964
---	----------

Da ultimo, le spese generali connesse all'organizzazione dell'Agenzia sono quantificati, sulla base dei dati di bilancio dell'Agenzia, in € 79.000,00 annui così dettagliati:

Spese generali

Rimborso Scuola Umbra Amministrazione Pubblica	€ 31.500
Servizi di consulenza, contabilità, formazione	€ 14.000
HW, SW, noleggi, materiali informatici	€ 8.000
Assicurazioni, imposte e tasse	€ 4.000
Fonia, servizi e licenze digitali	€ 12.200
Materiali di consumo, manutenzione, buoni pasto, varie	€ 9.300
Totale	€ 79.000

In particolare si evidenzia che € 31.500 sono relative alle spese generali per l'utilizzo, sulla base di apposita convenzione, dell'immobile attualmente sede dell'Agenzia presso la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Si tratta di una serie di oneri gestionali e tributari collegati all'utilizzo dell'immobile che sono ripartiti forfettariamente tra Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica e AUR con un onere annuo a carico dell'Agenzia di 31.500 euro.

Le altre somme indicate sono relative alle spese generali di funzionamento (materiali di consumo, hardware e software, servizi, licenze, telefonia, noleggio apparecchiature, manutenzione e assistenza tecnica, formazione, assicurazioni,



imposte ecc.) quantificate sulla base delle spese storiche sostenute dall'Agenzia.

Le spese di funzionamento dell'Agenzia risultano, pertanto, complessivamente pari ad € 500.000 annui come descritto nelle tabelle sopra riportate.

Dall'intervento normativo in esame, dunque, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, tenuto conto che la spesa annua di 500.000,00 corrisponde allo stanziamento previsto annualmente nel Bilancio di previsione regionale 2022-2024 per il finanziamento dell'Agenzia.

L'articolo 12 dispone l'abrogazione degli articoli 11 (Controllo di gestione) e 14 (Personale I.R.R.E.S.) della l.r. 30/2000 norme non più necessarie nel mutato quadro normativo. Trattasi di norme di tipo dispositivo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 13 "Norma finale" detta il termine finale della fase commissariale dell'Agenzia a decorrere dalla data della nomina dell'Amministratore Unico, che subentrando acquisisce l'inventario aggiornato dei beni patrimoniali e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

In particolare, il Commissario straordinario cesserà le sue funzioni con la nomina dell'Amministratore Unico e, per dare certezza concreta al termine finale di tale incarico, viene fissato il termine finale improrogabile del 30 giugno 2022 per la definitiva conclusione dell'incarico di Commissario straordinario, definitiva in quanto non viene prevista la possibilità di ulteriore proroga.

Analogamente e conseguentemente, per evitare un vuoto nella carica, viene stabilito che il Revisore dei conti in carica alla data di entrata in vigore del disegno di legge qui in commento continua ad operare fino alla scadenza del commissariamento e comunque, per evidenti esigenze di continuità, fino alla nuova nomina del Revisore.

La disposizione ha natura ordinamentale e non ha ricadute sul bilancio regionale.

La legge risulta complessivamente neutrale dal punto di vista finanziario e non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.